



SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI

Corso Federico II n. 72

(piano secondo, int. 1)

67100 L'Aquila

Codice Fiscale: 93118240667

Mail segreteria@siafinanziari.it

PEC: segreteria@pec.siafinanziari.it

Cell. 3292605371

**AL COMANDO REGIONALE VENETO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
VENEZIA**

e, per conoscenza

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali
a Carattere Sindacale tra Militari
ROMA

**AL COMANDO INTERREGIONALE ITALIA NORD ORIENTALE
VENEZIA**

Tramite PEC

OGGETTO: difforme applicazione della Circolare n. 120000/105 del 23 giugno 2014 in materia di permessi per diritto allo studio (art. 54 D.P.R. 395/1995).

La scrivente Organizzazione Sindacale intende rappresentare a codesto Comando Regionale una criticità riscontrata in ambito territoriale in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nella Circolare n. 120000/105 – Edizione 2014, recante il «Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazioni della posizione di stato», con particolare riferimento alla disciplina dei permessi per diritto allo studio (c.d. «150 ore») di cui al § 7.f., lettere (a), (b) e (c).

Il § 7.f.(1)(a) della citata Circolare, nel recepire le disposizioni di cui all'art. 54 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, all'art. 57 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, all'art. 59 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, all'art. 34 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e all'art. 42 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, stabilisce che i permessi in questione «devono essere accolti ove non ostino impellenti e inderogabili esigenze di servizio» e che l'eventuale diniego «deve essere motivato sulla base di gravi e inderogabili esigenze di servizio, ovvero da ragioni organizzative che non consentono la sostituzione del militare, in ragione della professionalità e delle peculiarità di impiego dello stesso».

La norma impone, dunque, uno standard motivazionale rafforzato: non sono sufficienti generici richiami a carenze di organico, ma occorre dimostrare in concreto l'assoluta insostituibilità del richiedente in relazione alle sue specifiche funzioni.

È stato segnalato a questa O.S. che, in taluni Reparti del Corpo operanti nel territorio regionale, si è consolidata una prassi così articolata:

- il militare presenta istanza di fruizione dei permessi per diritto allo studio, indicando i giorni richiesti;
- il Comandante di Reparto respinge l'istanza, invocando genericamente esigenze di servizio o carenze di organico;
- contestualmente, il medesimo Comandante invita il militare a presentare, per gli stessi identici giorni, domanda di licenza ordinaria, che viene poi regolarmente concessa.

Tale *modus operandi* produce un duplice effetto pregiudizievole per il personale:

- sul piano giuridico, il diniego dei permessi studio risulta privo di reale fondamento, poiché la concessione della licenza ordinaria per i medesimi giorni dimostra l'inesistenza di quelle «impellenti e inderogabili esigenze di servizio» che sole potrebbero giustificare il rigetto;
- sul piano sostanziale, il militare è costretto a consumare giornate di licenza ordinaria — istituto finalizzato al recupero psico-fisico — per un'attività (lo studio) che l'ordinamento riconosce e tutela con uno strumento dedicato.

La condotta descritta è stata già oggetto di censura da parte del Giudice Amministrativo, il quale ha affermato principi di portata generale, pienamente applicabili alla fattispecie in esame.

Con la sentenza TAR Abruzzo – Pescara, n. 148/2014, il Tribunale ha accolto il ricorso di un militare al quale era stata negata la licenza straordinaria per volontariato di protezione civile per «preminenti esigenze di servizio e carenze di organico», mentre per i medesimi giorni gli era stata concessa la licenza ordinaria.

Sebbene la sentenza *de qua* riguardi una licenza straordinaria per volontariato, il principio di diritto affermato ha portata generale: è viziato da eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta il diniego di un beneficio fondato su esigenze di servizio, quando l'amministrazione concede — o suggerisce di richiedere — la licenza ordinaria per lo stesso periodo, dimostrando così l'insussistenza delle esigenze ostative.

Con la sentenza TAR Lombardia – Milano, n. 2866/2021, il Tribunale ha annullato un provvedimento di diniego di aspettativa per assegno di ricerca, affermando l'obbligo di motivazione rafforzata in capo all'amministrazione: «Tale indicata evenienza procedimentale è volta proprio a bilanciare il diritto allo studio, costituzionalmente tutelato, con le esigenze della P.A., attraverso la dimostrazione delle esigenze dell'amministrazione in modo puntuale e preciso. Ciò comporta un obbligo rinforzato

di motivazione, in cui la P.A. documenti, in modo chiaro, indubbio ed oggettivo, l'assoluta insostituibilità del richiedente nel contesto del complesso delle risorse, atteso che una diversa interpretazione comporterebbe, di fatto, la costante non applicazione della norma sopra riportata.»

Il TAR ha inoltre precisato che tali benefici non costituiscono un mero vantaggio personale, ma «una forma di arricchimento del personale che va a vantaggio anche dell'amministrazione alla quale appartengono».

Per quanto sopra esposto, il S.I.A.F., nell'esercizio delle proprie prerogative statutarie, chiede a codesto Comando Regionale di valutare l'opportunità di:

- diramare una comunicazione ai Comandi Provinciali e di Reparto del Veneto, richiamando la puntuale osservanza del § 7.f.(1)(a) della Circolare 120000/105 e chiarendo che il diniego dei permessi per diritto allo studio non può essere surrogato dall'invito a utilizzare la licenza ordinaria, in quanto tale condotta integra gli estremi dell'eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, come censurato dalla giurisprudenza amministrativa;
- vigilare affinché le determinazioni di diniego siano adeguatamente motivate in conformità allo standard rafforzato richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza, con puntuale indicazione delle ragioni organizzative concretamente ostative.

Con riserva di ogni ulteriore iniziativa a tutela dei diritti del personale rappresentato.

Distinti saluti

L'Aquila, 3 agosto 2026

Il Segretario Interregionale Veneto e Trentino-Alto Adige
Francesco Paolo Cocca



Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna

